



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 10/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

COLETTA GIUSEPPE, Presidente

GUADAGNI LUIGI, Relatore

SILIPO FRANCESCO, Giudice

in data 10/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 441/2022 depositato il 21/01/2022

proposto da

Difeso da

Marco Cianfrocca - CNFMRC63P23A123O

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F

ed elettivamente domiciliato presso avvmarco.cianfrocca@pecavvocatifrosinone.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Latina

elettivamente domiciliato presso laz.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 478/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 5 e pubblicata il 08/06/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199010967659000 IRPEF 2019

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060024740402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060024740402000 IRPEF-ALTRO 2002

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038966852000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038966852000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038966852000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2004

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038966852000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037601553000 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090012805110000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090012805110000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090044723316000 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120005889689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120005889689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120009977851000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120022343619000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130019380538000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110028403802000 IRPEF-ALTRO 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)

Resistente/Appellato: (vedi svolgimento del processo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor ██████████ propone appello contro Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riforma della sentenza n. 478/2021 avente ad oggetto opposizione avverso l' avviso di intimazione (documento n° 05720199010967659000) comunicata a mezzo pec il 10.10.2019 e relative cartelle di pagamento nn. 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 057201300193805380000, per un ammontare complessivo € 98.377,06 comprese sanzioni e interessi e altri oneri .

In data 11.10.2019 Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha comunicato a mezzo pec all' appellante l' avviso di "Intimazione di Pagamento" numero n° 05720199010967659/000 dell'importo complessivo comprese sanzioni interessi ed altro di € 98.377,06 riferito agli atti sopra richiamati, con il quale l'Agente per la riscossione richiamando numeri e date di debiti iscritti a ruolo.

Dall'atto di cui al punto precedente sostiene l'appellante che le cartelle nn. 05720090012805110000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 sono state oggetto di giudizio per querela di falso incardinato innanzi al Tribunale di Latina con il numero di ruolo 4873/2015, esitato con sentenza n. 981/2018 del 12.4.2018 , che ha riconosciuto e dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute di consegna le cartelle 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 sono prescritte, secondo i recenti insegnamenti della Suprema Corte a sezioni unite (sentenza n.23397/2016) in subiecta materia.

Motivi dell'appello già proposti in primo grado in via assolutamente preliminare e pregiudiziale:

1. Applicazione della sospensione necessaria del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 1 bis del D.lgs . 546/1992 nella versione entrata in vigore dal 1.1.2016;

2. Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'atto opposto per violazione dell'art. 67-bis d.lgs. 156 del 24.09.2015 in materia di esecutività delle sentenze.

Vizi dell'atto impugnato:

1. Carezza di motivazione in merito all'esplicazione del calcolo degli interessi di mora in quanto indicati nel complesso e non analiticamente.
2. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale da adire, modalità e termini (art. 7 c.2 lett. c della legge 27 luglio 2000 n. 212 – art. 19 comma 2 D.Lgs. n. 546/92).
3. Atto inesistente e/o nullo nell'ipotesi di avviso mediante documento informatico, sottoscritto, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, c. 3, D.Lgs. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10. Vizi dell'atto sottostante.
4. Atto inesistente e/o nullo nell'ipotesi di avviso mediante documento informatico (ossia redatto in formato elettronico), sottoscritto, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che deve essere formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, c. 3, D.Lgs. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10. Pertanto le cartelle di pagamento 0572000006371518000, 05720020020452160000, 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 devono essere derivate da un file pdf nativo e, soprattutto, firmate digitalmente (estensione PDF.p7m). Eccezione di nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità delle cartelle di pagamento relative all'intimazione impugnata in violazione dell'art. 26 dpr n. 602/73, nonché dell'art. 60 dpr n. 600/73 137 e ss del c.p.c. per l'inesistenza giuridica della notificazione;
5. Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 – D.P.R. n. 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica delle cartelle di pagamento (atti presupposto) con conseguente inesistenza giuridica delle stesse.
6. Nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento nn. 0572000006371518000, 05720020020452160000, 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 prescrizione , e delle cartelle n° 05720090012805110000 nn. 05720120005889689000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 false nella sottoscrizione dalla sentenza n.981/2018 tribunale di Latina del 12.4.2018, nonché delle cartelle nn. 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 , per essere le stesse state annullate dalle sentenza della CTP di Latina sentenze n°1124/04/2019 dep. 29.10.2018 e 1123/04/2019 dep 29.10.2018 immediatamente esecutive ai sensi del D.lgs 156/2015.

Motivi dell'appello:

1. Nullità e/o Illegittimità della sentenza n° 478/2021 impugnata per palese violazione dell'art 17 bis e 12 c. 2 d.lgs 546 del 1992 coordinati tra loro, per aver dichiarato il ricorso inammissibile.
2. Applicazione della sospensione necessaria del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 comma 1 bis del D.lgs . 546/1992 nella versione entrata in vigore dal 1.1.2016.
3. Illegittimità – Inesistenza della notifica della intimazione di pagamento opposta n° 05720199010967659000 in quanto la notifica è stata effettuata dalla Concessionaria da una pec non risultante dai registri obbligatori per legge. Violazione art. 26 del D.P.R. n° 602/73 e art. 16 Ter del D.L. 179/2012 convertiti in legge 221/212.
4. Sulla natura del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ex. art. 23 D.Lgs n° 546/92 e 17 – bis d.lgs 546-92 – sugli effetti processuali derivanti dalla

costituzione in giudizio tardiva

5. Impugnazione e contestazione della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione innanzi alla CTP di Latina a mezzo difensore esterno eccepibile in ogni stato e grado del giudizio in quanto attinente all'inesistenza giuridica della costituzione in giudizio.

6. Nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Comune di Priverno Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina , Regione Lazio) . Violazione art. 59 comma I d.lgs 546/92

L'appellante chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di onorari e spese

Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene fondato l'appello.

Rispetto al primo motivo di appello relativo alla nullità e/o Illegittimità della sentenza n° 478/2021 impugnata per palese violazione dell'art 17 bis e 12 c. 2 d.lgs 546 del 1992, la Corte ritiene che il motivo sia fondato.

Il ricorso in primo grado non è stato preceduto dal reclamo/mediazione , procedura dovuta visto che il valore della controversia era inferiore a € 50.000,00 come emerge non solo dalle contestazioni dell'appellante , ma anche dal calcolo del CUT dei singoli atti.

Si rileva altresì che il processo doveva essere sospeso in quanto l'appellante ha proposto querela di falso per quel che concerne la notifica delle cartelle n° 05720090012805110000 n. 05720120005889689000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 che sono state dichiarate poi false nella sottoscrizione dalla sentenza n.981/2018 Tribunale di Latina del 12.4.2018.

Inoltre le cartelle nn. 0572000006371518000, 05720020020452160000, 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 05720130019380538000 sono prescritte.

Si aggiunge che le cartelle nn. 05720060024740402000, 05720070038966852000, 05720080037601553000, 05720090012805110000, 05720090044723316000, 05720110028403802000, 05720120005889689000, 05720120009977851000, 05720120022343619000, 05720130019380538000, sono state annullate dalle sentenza della CTP di Latina sentenze n°1124/04/2019 dep. 29.10.2018 e 1123/04/2019 dep 29.10.2018 immediatamente esecutive ai sensi del D.lgs 156/2015.

Relativamente alla tardiva costituzione dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione nel processo di primo grado , la Corte rileva che essa sia stata tardiva in quanto la stessa ha depositato la memoria di costituzione il 05.11.2020 , ben oltre i 60 giorni previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 e i 90 giorni previsti dall'art 17-bis d.lgs 546 92.

Vengono assorbiti tutti gli altri motivi di appello.

La Corte accoglie l'appello e condanna l'Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate globalmente in Euro 4.000,00 (Quattromila/00) oltre oneri di legge da distrarsi in favore dei difensori Marco Cianfrotta e Loris Leoni dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello e condanna l'Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate globalmente in Euro 4.000,00 (Quattromila/00) oltre oneri di legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Latina il 10.7.2024

Il giudice relatore

Il presidente

Dott. Luigi Guadagni

Dott. Giuseppe Coletta